



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

SENTENZA	
N°	_____
Fasc. N°	_____
Cron. N°	_____
Rep. N°	_____

in persona del Giudice Unico
dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. _____ promossa da:

_____, rappresentata e difesa dagli avv.ti Jenny Castelli del Foro di Genova e Felicetta Oddono del Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Talucchi n. 27, giusta delega a margine dell'atto di citazione

- ATTRICE -

- contro -

CASORATI Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Rey e Lorena Iannuzzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Torino, via Beaumont n. 15, giusta delega a margine della comparsa di costituzione

- CONVENUTO -

OGGETTO: accertamento diritto di proprietà

Udienza di precisazione delle conclusioni: 8.11.2012

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“ Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa

- 1) Dichiarare la carenza di titolo e/o legittimazione in capo al sig. Francesco Casorati con riguardo alla proprietà del dipinto per cui è causa con ogni inerente e/o consequenziale pronuncia;

pagina 1 di 10



- 2) Accertare e dichiarare la titolarità e/o legittimazione della sig.ra [REDACTED] alla presente azione in via principale quale beneficiaria di donazione e comunque coerede, in via subordinata in forza di usucapione e comunque per i titoli e le causali di cui in atti;
- 3) In ogni caso disporre a favore della sig.ra [REDACTED] l'assegnazione del dipinto di cui è causa con ogni inerente e/o consequenziale pronuncia.
- 4) Vinte le spese, diritti ed onorari di causa

In via istruttoria: omissis”

Per parte convenuta:

“ Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso

In via pregiudiziale e preliminare:

In accoglimento dell'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. respingere l'avversa domanda, anche in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile.

Nel merito:

Respingere la domanda avversa in quanto infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata.

Anche in via riconvenzionale, accertare e dichiarare Francesco Casorati quale erede universale di Felice Casorati e Dafne Maugham, esclusivo proprietario del dipinto “Ritratto della Sorella”, come meglio descritto in narrativa.

In via istruttoria: omissis

In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di lite, IVA, CNPA come per legge e successive occorrende”

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra [REDACTED] adiva in giudizio il sig. Casorati Francesco affinché venisse accertato il suo diritto di proprietà sul dipinto “Ritratto della Sorella”, di Felice Casorati, e ne venisse conseguentemente disposta l'assegnazione in suo favore.

Assumeva di aver acquistato la proprietà del quadro in forza di donazione ad opera dei propri genitori, i quali lo avevano a loro volta acquistato, unitamente ad altri dipinti, nel 1963 dall'imprenditore edile sig. Mario [REDACTED] in subordine, affermava di aver usucapito l'opera, avendola posseduta per oltre vent'anni.



Si costituiva tempestivamente il sig. Casorati Francesco, opponendosi ad ogni domanda avversaria.

Rappresentava come sulla domanda oggetto di causa fosse già intervenuta una pronuncia, poi passata in giudicato, che aveva accertato il diritto di proprietà dell'opera in capo al convenuto stesso, figlio ed erede di Felice Casorati; in ogni caso, affermava come parte attrice non avesse acquistato né posseduto in buona fede il dipinto oggetto di causa e non potesse, dunque, rivendicare alcun diritto sull'opera; in via riconvenzionale, instava affinché venisse affermato il suo diritto di proprietà sul dipinto, in quanto erede universale di Felice Casorati.

La domanda di parte attrice non può essere accolta.

Prima di affrontare il merito della causa, deve essere disattesa l'eccezione di giudicato formulata dal convenuto.

Assume il sig. Casorati come la domanda di accertamento della proprietà del dipinto "Ritratto della Sorella" sarebbe già stata oggetto della pronuncia emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano in data 25-28.9.2007, poi passata in giudicato in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione, dichiarativa di inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza.

Tale tesi è tuttavia infondata.

Come evidenziato nella stessa ordinanza del GIP, l'accertamento svolto dal giudice penale al fine di determinare il soggetto cui restituire il dipinto sequestrato ha avuto natura solamente incidentale (cfr. pag.3), insuscettibile di formare cosa giudicata.

La stessa lettura della pronuncia della Suprema Corte, prodotta dal convenuto sub doc. 2, conferma tale affermazione nel sottolineare come "in tema di restituzione del corpo di reato, l'insorgere della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, delle quali è stata ordinata la restituzione, di per sé non fa venir meno del tutto la competenza del giudice penale" cui spetta la possibilità di procedere a tale accertamento in via incidentale al solo fine di determinare il soggetto avente diritto alla restituzione della cosa sequestrata.

Ciò chiarito, assume l'attrice di essere la proprietaria del dipinto oggetto di causa per averlo ricevuto per donazione, nel 1986, da parte dei propri genitori, i quali lo avevano acquistato nel 1963, insieme ad altre opere, dal collezionista genovese Mario [REDACTED]



L'attrice ha dunque agito in rivendicazione ex art. 948 c.c. nei confronti del convenuto, a cui era stato consegnato il dipinto all'esito del sequestro, non mutando la qualifica della domanda il fatto che le parti abbiano concordemente - e proprio in considerazione della vertenza in esame - consegnato il quadro alla GAM a titolo di comodato, sino alla definizione della causa (doc. 8).

E' noto come "nell'azione di rivendicazione, l'onere della prova (il cui rigore discende dalla rilevanza che si attribuisce al possesso, oltreché dal generale principio sub art. 2697 cod. civ.) non può dirsi assolto con la mera dimostrazione dell'esistenza di un titolo di acquisto derivativo in capo all'attore, occorrendo viceversa che il rivendicante dia altresì la prova della titolarità del diritto di proprietà nel precedente o nei precedenti suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero non dimostri l'avvenuto compimento della usucapione in suo favore" (Cass. 7557/1986).

Sostiene in via principale la sig.ra [REDACTED] di aver acquistato il dipinto in forza della donazione – diretta - che i suoi genitori avrebbero effettuato nel corso del 1986; in via subordinata, invoca l'usucapione del dipinto, per averlo posseduto ininterrottamente per oltre 20 anni.

Il titolo di acquisto allegato non è stato tuttavia provato dall'attrice.

Come noto, la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità, salvo che si tratti di donazione di modico valore, avente ad oggetto beni mobili; inoltre, "la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante".

Nella fattispecie, in assenza dell'atto pubblico di donazione, sarebbe stato onere dell'attrice provare innanzitutto l'esistenza e comunque la validità della donazione a mezzo di *traditio*, nonché la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 783 c.c.

Non solo, infatti, "la donazione di un quadro di rilevante valore economico e storico artistico configura una donazione necessitata dalla forma e non rileva la correlazione relativa all'effetto depauperante sul patrimonio del donante, che del caso può considerarsi capiente, bensì la particolare qualità del bene mobile, in relazione al compendio mobiliare ove è inserito" (cfr. Trib. Palermo Sez. II, 28/08/2007) ma, nel caso in esame, l'attrice non ha comunque fornito elementi atti a provare quando e chi avrebbe effettuato la donazione (entrambi i genitori o solo la madre) né quale fosse il patrimonio dei donanti, limitandosi ad affermare come il quadro facesse parte dell'arredamento dell'immobile abitato dalla sua famiglia.



Fermo restando che il solo fatto che l'attrice sia stata nel possesso del dipinto non può certamente costituire prova dell'esistenza di un titolo di trasferimento in suo favore, va comunque osservato come, per pacifica giurisprudenza, sia onere del donatario che affermi la validità della donazione anche in assenza di atto pubblico provare che la liberalità possa ritenersi irrisoria rispetto alle condizioni economiche del donante (cfr. *ex multis* Cass. 5409/2009; Cass. 16348/2008).

In assenza di prova del titolo, non può dunque ritenersi che l'attrice sia divenuta proprietaria del dipinto per effetto di donazione in suo favore.

L'assenza di un titolo idoneo esclude inoltre, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla sussistenza o meno della buona fede, la fattispecie di cui all'art. 1153 c.c.; infatti, "il modo di acquisto della proprietà dei beni mobili previsto dall'art 1153 c.c. richiede, oltre al possesso di buona fede, l'esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto, requisito, questo, che deve essere provato da chi lo allega a proprio favore, non potendo presumersi in base alla semplice consegna della cosa, che può derivare anche da rapporti non traslativi del diritto di proprietà" (Cass.n. 1250/81).

Escluso, dunque, che l'attrice possa ritenersi proprietaria del dipinto per averlo ricevuto per donazione o in forza della cosiddetta regola "possesso vale titolo", trattasi di accertare se, nella fattispecie, sia invocabile l'acquisto per usucapione o a titolo ereditario.

Sul punto occorre innanzitutto rilevare come solo all'udienza di precisazione delle conclusioni parte attrice abbia fondato la propria domanda allegando di essere divenuta proprietaria del dipinto – anche - quale coerede del padre.

Ed infatti, in atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c, l'attrice ha sostenuto di essere la proprietaria dell'opera affermando dapprima, in citazione, di aver ricevuto il dipinto per donazione da parte di entrambi i genitori nel 1986, e poi, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., di averlo ricevuto, sempre per donazione, da parte della sola madre, successivamente al decesso del di lei coniuge **Caravino Enrico**.

A prescindere dalla continua contraddittorietà delle sue stesse prospettazioni (si consideri che in sede di sommarie informazioni rese in data 22.1.2007 ai Carabinieri, prodotto sub doc. 5, dichiarava di aver ricevuto il quadro in regalo dalla madre alla morte del padre, scomparso nel 1982), va rilevata la tardività dell'allegazione del titolo ereditario.



In ogni caso, pur essendo noto che nelle azioni a difesa del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso e che la specificazione del modo di acquisto del diritto reale per il quale si agisce non comporta mutamento della domanda (Cass. n. 5894/2001), va osservato come, nella fattispecie, l'attrice non abbia comunque provato la propria qualità di erede del padre, nè che al momento del suo decesso (che non è nemmeno dato sapere a quando risalga) il dipinto in oggetto fosse nella massa ereditaria: non solo la sig.ra [redacted] non ha depositato un certificato di morte, né la denuncia di successione, ma non è dato sapere chi e quanti fossero gli eredi del sig. [redacted] (dalla lettura degli atti emerge l'esistenza di un altro figlio) e se alla di lui morte si sia aperta la successione legittima (per quanto è dato sapere, potrebbe aver disposto per testamento). Sul punto, va sottolineato che "colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire)" (Cass. 13738/05).

Va inoltre aggiunto che sebbene l'attrice abbia dedotto – anche – un titolo ereditario, ha comunque fondato tutte le sue difese sostenendo di essere proprietaria del dipinto per effetto di donazione o, in subordine, per usucapione.

Escluso, dunque, anche il titolo ereditario, occorre verificare se la sig.ra [redacted] abbia acquistato la proprietà del dipinto per usucapione.

In proposito, assume l'attrice di aver posseduto in modo ininterrotto e non clandestino il quadro dal 1986 sino al 2007- anno in cui ne veniva disposto il sequestro e poi la consegna in favore del convenuto- invocandone la proprietà ex art. 1161 c.c.

Anche tale domanda deve essere rigettata, non essendovi la prova dell'avvenuto possesso del dipinto in capo all'attrice per il tempo necessario per il maturarsi dell'usucapione.

Alla luce delle ragioni sopra esposte, non può innanzitutto trovare applicazione nella fattispecie l'art. 1146, I comma c.c., in forza del quale "il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione".



Ma non può giovare all'attrice neppure il disposto del secondo comma della predetta norma, secondo cui "il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti".

Come più volte ribadito in giurisprudenza, "chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma, cod. civ., per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo a giustificare la "traditio" del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso"; secondo il costante orientamento della Suprema Corte, cioè, affinché operi la prosecuzione del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene e l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa (Cass. 26.10.2011 n. 22348; Cass. 16.3.2010 n. 6353; Cass. 22.4.2005 n. 8502).

Tuttavia, come sopra già evidenziato, parte attrice non ha fornito la prova dell'esistenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà del dipinto.

Ciò chiarito, ed affermato, dunque, che parte attrice non può giovarsi, ai fini dell'usucapione, dell'eventuale possesso esercitato prima di lei dai suoi genitori, sarebbe stato onere della sig.ra [REDACTED] provare di aver personalmente posseduto il dipinto oggetto di causa per il tempo utile al maturare dell'usucapione.

Tale prova non è stata tuttavia fornita.

Sebbene dalla documentazione prodotta emerga come il dipinto oggetto di causa sia stato spontaneamente consegnato ai Carabinieri in data 23.1.2007 dalla sig.ra [REDACTED] e dal di lei coniuge [REDACTED] non vi sono elementi dai quali desumere quando iniziò il possesso in capo all'attrice, né che l'attrice abbia posseduto in via esclusiva il dipinto.

In particolare, nonostante la sig.ra [REDACTED] abbia allegato di aver detenuto l'opera nel proprio appartamento sin dagli anni ottanta, non ha formulato alcun capo di prova ammissibile sul punto, limitandosi a dedurre capitolazioni del tutto generiche proprio nell'individuazione delle circostanze di tempo.



Anche la documentazione prodotta non dimostra in ordine alla decorrenza del possesso, non potendosi ritenere rilevanti a questo fine né la polizza assicurativa stipulata presso la Helvetia (doc. 2 di parte attrice), peraltro sottoscritta in data 31.1.1983 - e dunque antecedentemente al 1986 - dal sig. ██████████ coniuge dell'attrice - né la valutazione dell'opera effettuata dal sig. ██████████ nel 1995 ed indirizzata all'attrice.

Inoltre, va osservato come dalla stessa documentazione acquisita nel procedimento penale (la cui utilizzabilità è certamente consentita, come affermato, *ex multis*, da Cass. 14766/07 e Cass. 22020/07) sia emerso come il ██████████ non avesse visionato l'opera, sulla cui collocazione presso l'abitazione dell'attrice, dunque, nulla è dato sapere.

La sig.ra ██████████ non ha pertanto provato il protrarsi continuativo del possesso, quale elemento costitutivo della invocata usucapione (Cass. 18.3.2004 n. 5487); peraltro, la circostanza che la stessa fosse nel possesso del dipinto per averlo consegnato ai Carabinieri non muta le conclusioni, posto che ai sensi dell'art. 1143 c.c. "il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso", titolo che, come in precedenza visto, non è stato dimostrato.

Va dunque respinta anche la domanda di usucapione e conseguentemente dichiarato che l'attrice non è proprietaria del dipinto per cui è causa.

Deve invece trovare accoglimento la domanda formulata in via riconvenzionale dal convenuto.

Ritiene questo giudice che la domanda svolta dal sig. Casorati, e volta a far dichiarare la sua qualità di proprietario del dipinto in quanto erede universale del padre, debba essere qualificata come azione di petizione ereditaria ex art. 533 c.c.

Come pacificamente enunciato in giurisprudenza, la "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario" (Cass.1074/2009).

Tale prova è stata fornita dal convenuto.



Il sig. Casorati ha infatti provato di essere erede universale del padre, producendo sub doc. 35 la denuncia di successione (il fatto che la sig.ra Maugham Mabel, madre del convenuto e moglie di Felice Casorati sia deceduta costituisce circostanza, oltre che incontestata, del tutto fuori di dubbio, tenuto conto che la sig.ra Maugham era nata nel 1897) ed è inoltre certo che il dipinto oggetto di causa costituisce opera del padre, ricompresa nell'asse ereditario.

Sul punto, deve ritenersi che il fatto che al momento del decesso del Casorati (1.3.1963) il dipinto fosse già stato rubato (come emerge dalla denuncia del furto prodotta dal convenuto sub doc. 3) non fa venir meno l'appartenenza del dipinto alla massa.

In proposito, non potendo il convenuto fornire la prova, negativa, dell'assenza di un valido titolo di acquisto in favore di terzi, sarebbe stato onere dell'attrice che vantava un proprio diritto di proprietà sull'opera, o di altri terzi eventuali interessati, provare che al momento del decesso il dipinto non costituiva più parte della massa ereditaria in quanto già oggetto di valido trasferimento in favore di terzi; sul punto appare opportuno evidenziare come a nulla rilevi la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino, ed invocata da parte attrice al fine di provare la buona fede dei propri genitori nell'acquisto del dipinto: a prescindere dal fatto che, come sopra già evidenziato, l'attrice non ha provato l'esistenza di un proprio titolo di proprietà sull'opera, la sentenza richiamata ha avuto ad oggetto altri dipinti ed è stata pronunciata tra altre parti, per cui nulla rileva nella fattispecie in esame; a ciò si aggiunga che tutta la documentazione prodotta non consente comunque di ricostruire la data precisa in cui il dipinto venne venduto dal sig. ████████ i genitori dell'odierna attrice.

Deve dunque accogliersi la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico dell'attrice. Quanto alla loro liquidazione, appare congruo individuare, quale scaglione di riferimento, quello ricompreso tra 100.000,00 e 500.000,00 euro - tenuto anche conto della stessa valutazione concordemente effettuata dalle parti con il contratto di comodato con la GAM - e determinare il compenso in complessivi €.15.000,00, considerata la natura e difficoltà delle questioni trattate.

Non possono invece essere liquidate le spese relative al sequestro giudiziario ante causam, dal momento che tale fase cautelare è stata abbandonata (come dimostra la stessa conclusione del contratto di comodato con la GAM) e il giudizio in oggetto non costituisce la causa di merito conseguente al provvedimento di sequestro.



P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, nel contraddittorio delle parti

Rigetta le domande di parte attrice;

Dichiara Francesco Casorati proprietario del dipinto oggetto di causa "Ritratto della Sorella" di Felice Casorati;

Condanna **[REDACTED]** a rimborsare a Francesco Casorati le spese di lite, che liquida in € 15.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA ai sensi di legge.

Così deciso in Torino, in data 27.3.2013

IL GIUDICE

Dr.ssa Marisa GALLO

IL CASO.it

